

## ***ALLEGATO N. 10***

**ART. 184 – DECRETO LEGGE 19.5.2020, N. 34**

***“Fondo per la cultura”***





---

**DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

**Vigente al: 15-5-2021**

Titolo VIII

Misure di settore

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

## Art. 184

Fondo *((per la cultura))*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di *((investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro))*, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private *((di cui al titolo II))* del libro primo del codice civile. *((L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al finanziamento della cultura))*.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 *((,))* mediante corrispondente riduzione delle risorse del *((Fondo per lo sviluppo e la coesione))* - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*((5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietas", Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020))*.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((**52 milioni**)) di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

